



COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. Data 13-03-2018

COPIA

Oggetto: **ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 2018: CONFERMA ALIQUOTE ED ESENZIONI IN VIGORE NEL 2017.**

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo alle ore 19:15, nella consueta sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all'appello nominale i Signori:

| | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------|----------|
| MONTEPARA FABRIZIO | P | COLANERO LORENA | P |
| CICOLINI VINCENZO | P | D'ALLEVA LUIGI | P |
| PINTO NICOLO' | P | D'ANGELO NICOLO' | P |
| CIPOLLONE ROCCO | P | CARAFÀ RINO | P |
| DI POMPO MARCO | P | CENTANNI ANDREA | P |
| FERRANTE GIOVANNA | A | D'ALLEVA LEONARDO | P |
| CIVITARESE ROCCO | A | | |

In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. MONTEPARA FABRIZIO nella sua qualità di Sindaco e dichiara aperta la seduta;

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data: 07-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTAB.**

Data: 07-02-2018

Il Responsabile del Servizio
F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente; aperta la discussione, interviene il Consigliere Carafa Rino, il quale annuncia il voto contrario del gruppo di minoranza in quanto il programma elettorale della lista vincente prevedeva la riduzione delle imposte e tasse comunali, ma le uniche riduzioni per i cittadini di Orsogna si sono avute grazie al Governo Renzi: la riduzione del 50% IMU per gli immobili in comodato a parenti di 1° grado e l'esenzione IMU per i terreni agricoli;

Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta in oggetto di seguito riportata;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche

fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visti

- l'art. 1 c. 169 della Legge 296/2006 che dispone che gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione come fissata dalle norme statali. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, purché approvate entro il termine per deliberare i Bilanci.

- l'art. 151 c.1 del D.Lgs. 267/2000, il quale fissa per gli Enti Locali al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio successivo e che tale termine può essere differito con Decreto del MI, d'intesa con il MeF, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamato infine il DMI del 29/11/2017, pubblicato sulla GU SG del 06/12/2017, n° 285, che proroga il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione da parte degli Enti Locali al 28/02/2018;

Richiamate:

- le deliberazioni C.C. nn. 20 del 03/10/2012 e 7 del 13/02/2013, con cui era stata fissata l'esenzione dell'addizionale comunale all'Irpef per i redditi inferiori o uguali a € 7.499,00 e l'aliquota ordinaria dello 0,8% dell'addizionale Comunale all'Irpef per tutti gli altri redditi, a decorrere dall'anno 2012;

- la deliberazione C.C. n. 12 del 31/01/2017, con cui sono state confermate le aliquote e detrazioni anche per l'esercizio 2017 come di seguito:

| REDDITI | ALIQUOTE |
|---|-----------|
| Per i redditi inferiori o uguali a € 7.499,00 | ESENZIONE |
| Per tutti gli altri redditi | 0,8% |

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015 nel testo in vigore, il quale ha sospeso, anche per il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla sola conferma per l'esercizio 2018 delle aliquote e detrazioni già in vigore per il precedente esercizio 2017, come in narrativa riportato;

Acquisiti

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario;
- il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dallo stesso Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo), su n. 11 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare le aliquote e le esenzioni nonché tutto quanto previsto nel Regolamento approvato con delibere di C.C. n. 240/2012 e 7/2013, esecutive agli effetti di legge, già in vigore nel precedente esercizio 2017, giusta delibera N° 12 del 31/01/2017;
2. di quantificare presuntivamente e prudenzialmente in € 230.000,00 il gettito derivante dall'applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il Regolamento di cui al precedente punto 1;
3. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro i termini di legge;

4. di dare atto che alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune provvederà il Responsabile della Trasparenza Amministrativa.

Successivamente, il Consiglio Comunale, vista l'urgenza, con n. 7 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (D'Angelo Nicolò, Carafa Rino, Centanni Andrea, D'Alleva Leonardo), astenuti //, (presenti e votanti 11) resi per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to MONTEPARA FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 28-03-2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – D.lgs 267/2000.

Orsogna, li 28-03-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 369 DEL 28-03-2018

CERTIFICATO ESECUTIVITA`

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13-03-018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 28-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

